



Roma, 9 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 36

Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 9 – 2026

Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge n. 26, del 27 febbraio 2026, di conversione del Decreto Legge n. 200, del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe 2026).

La Legge di conversione in oggetto non reca disposizioni per lo sport dilettantistico, se non, marginalmente, quella di confermare il disposto dell'art. 4 del D. L. n. 200/2025, con il quale è stata rinviata di un anno – al 1° gennaio 2027 – l'entrata in vigore dei nuovi Testi Unici Tributari in materia di sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti.

Ciò in quanto sono in corso di predisposizione i Decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale; pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare al 1° gennaio 2027 l'emanazione di Testi Unici che dovranno tenere conto anche delle disposizioni in via di approvazione.

Come riportato con la Circolare LND n. 26 del 5 gennaio 2026, il rinvio interessa anche lo sport dilettantistico dal momento che il Decreto Milleproroghe, all'art. 4, comma 4, prevede che all'art. 243, comma 1, del T. U. in materia di versamenti e riscossioni, di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, le parole "1° gennaio 2026", sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2027".

L'art. 243 del succitato T. U. prevedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026 dell'intero D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, il cui **art. 241, al comma 1, lett. cc), stabiliva l'abrogazione dell'intero art. 25 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999.**

Detto art. 25, tra l'altro, prevede al **comma 1**, l'obbligo per le ASD e SSD che erogano compensi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, di operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso TUIR.

Il successivo comma 2 dell'art. 25, nel testo sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), punto 2, della Legge n. 342, del 21 novembre 2000, prevede che per le ASD che si avvalgono della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, **non concorrono a formare il reddito imponibile** per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore ad euro 51.645,69: **a)** i proventi realizzati dalle Associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; **b)** i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'abrogazione dell'intero comma 25 avrebbe recato notevoli disagi alle ASD e SSD, **ma con l'art. 18, comma 4, lett. dd), del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, sono state apportate allo stesso D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, tra l'altro, le seguenti modificazioni:**

2) -alla lettera cc), dopo le parole "articolo 25" sono inserite le parole "comma 1".

Pertanto, vengono abrogate – ma l'abrogazione subisce il rinvio al 1° gennaio 2027 – le disposizioni del **solo comma 1**, sopra riportate, dell'art. 25, dal momento che con il D. Lgs. n. 36/2021 è stata soppressa la disciplina relativa ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m).

Restano, invece, in vigore le disposizioni del comma 2 del medesimo art. 25.